

## **Comunicazione dati Iva, invio in scadenza domani**

di Cinzia Bondi

Come ogni anno, il prossimo 28 febbraio, scade il termine per la presentazione della *comunicazione annuale dei dati Iva* da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione, in applicazione dell'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per il 2012, il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010, cambiano invece, ma solo parzialmente, le istruzioni, approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013, da utilizzare a partire dall'adempimento relativo all'anno d'imposta 2012. Le nuove istruzioni sostituiscono quelle approvate, unitamente al modello di comunicazione, con provvedimento del 17 gennaio 2011.

La citata sostituzione consegue all'introduzione, ad opera dell'articolo 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L.15 luglio 2011, n. 111, del nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che ha sostituito il regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della L.24 dicembre 2007, n. 244, a partire dal 2012.

### <sup>35</sup><sub>17</sub> **La comunicazione annuale dati Iva: finalità e natura giuridica**

L'obbligo di presentazione è sancito nell'art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dal D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, come modificato, con finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, dall'art. 10, D.L. 1° luglio 2009 n. 78. La comunicazione è, infatti, prevista dall'art. 9 D.P.R. 435/2003 ed è stata introdotta a seguito della soppressione della dichiarazione periodica.

La comunicazione annuale dati IVA, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ciascun anno e deve essere redatta utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate<sup>1</sup>, gratuitamente disponibile in formato elettronico sul sito Internet

---

<sup>1</sup> Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

dell’Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

La comunicazione in argomento deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Poichè la natura giuridica e gli effetti non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie, ai fini della suddetta comunicazione non rilevano:

- <sup>35</sup><sub>17</sub> le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta,
- <sup>35</sup><sub>17</sub> il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente,
- <sup>35</sup><sub>17</sub> i rimborsi infrannuali richiesti;
- <sup>35</sup><sub>17</sub> la parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

Quest’ultimi, infatti, devono essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale poiché rilevano ai fini della definitiva liquidazione dell’imposta. La comunicazione annuale, quindi, non è finalizzata alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà, invece, come accennato nella dichiarazione annuale.

Precisare la natura giuridica della comunicazione è fondamentale per individuare le sanzioni ed i rimedi applicabili nei casi di omessa dichiarazione o di invio della stessa con dati incompleti o inesatti.

Il verificarsi di tali ipotesi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.065 euro, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6, dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e non la sanzione per omessa o infedele dichiarazione. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione, poiché non è possibile rettificare o integrare una

comunicazione già presentata. I dati definitivi potranno, invece, essere correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Comunicazione annuale dati Iva: soggetti obbligati e soggetti esonerati**

In linea generale, i soggetti, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, sono annualmente tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA, comunicazione prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

Fanno eccezione, in quanto non obbligati, i soggetti elencati nella tabella che segue:

COMUNICAZIONE DATI IVA	
SOGGETTI ESONERATI	titolari di partita Iva che, per l'anno 2012, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta;
	contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio. (La presentazione del mod. IVA 2013 entro il 28.2.2013, consente l'esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2012 e la possibilità di utilizzare il credito IVA 2012 in compensazione a decorrere dal 18.3.2013);
	titolari di partita Iva che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 633/1972, hanno effettuato soltanto operazioni esenti (ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2013 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72);
	produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, (produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
	esercenti attività di giochi e intrattenimento (cfr. tariffa allegata al D.P.R. 640/1972) esonerati dagli adempimenti, salvo che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
	imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nel 2012;
	soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri dell'Unione europea (art. 44, comma 3, D.lgs. 331/1993), identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. "leggero", qualora abbiano effettuato, nel 2012, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
	soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro (art. 74 - <i>quinquies</i> - D.P.R. 633/1972);
	contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2012 entro il mese di febbraio 2013, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa (cfr. C.M. 1/E/2011);
	persone fisiche che hanno realizzato, nel 2012, un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, con riferimento a tutte le attività esercitate, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale;
	persone fisiche che, per il 2012, si avvalgono del nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi contribuenti minimi" – art.27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011);
	enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali
	soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
	organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali;
	soggetti che hanno optato per il regime agevolato di cui alla L. 398/1991 (associazioni, società di capitali sportive dilettantistiche, etc.),
soggetti di cui all'art. 74 TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato; comuni; consorzi tra enti locali; associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; comunità montane; province e le regioni).	

35  
17

**La comunicazione: modalità di presentazione e “casi particolari”**

La comunicazione Iva annuale, può essere presentata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati<sup>2</sup>. vediamo come nelle tabelle sotto riportate.

<b>Presentazione telematica diretta (persone fisiche)</b>	
<b>servizio telematico Entratel</b>	se sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti
<b>servizio telematico Fisconline</b>	se sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non si è tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
<b>Presentazione telematica diretta (soggetti diversi dalle persone fisiche)</b>	
<b>tramite i propri gestori incaricati I cui nominativi vengono comunicati</b>	<p>per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate</p> <p>con modalità cartacea, tramite rappresentante legale che dal rappresentante negoziale, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>se l'utente è già abilitato</i>: all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione,</li> <li>- <i>se l'utente non è ancora abilitato</i>: presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale</li> </ul>

<sup>2</sup> I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

<b>Presentazione telematica tramite intermediari abilitati</b>	
tramite intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998	comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante (Entratel)
	comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. (Entratel)
<b>Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)</b>	
<p>Nell'ambito del gruppo, la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo - l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate - esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.</p> <p>La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della comunicazione.</p> <p>Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati.</p> <p>Le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.</p>	

<b>Soggetti non residenti</b>	
<b>Soggetti non residenti</b>	I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.
<b>Soggetti non residenti identificati direttamente</b>	I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta
<b>Soggetti che nell'anno d'imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente</b>	In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi dell'anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione dati IVA.

### <sup>35</sup><sub>17</sub> **Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione**

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro *“Impegno alla presentazione telematica”* posto nel frontespizio della comunicazione”:

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici<sup>3</sup>, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

All'utente che ha effettuato l'invio è trasmessa, telematicamente, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

Se inviate entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto,<sup>4</sup> sono considerate, comunque, tempestivamente trasmesse.

27 febbraio 2013

Cinzia Bondì

---

<sup>3</sup> Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

<sup>4</sup> Cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)